

ACCORDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER IL TRIENNIO 2016-2018

AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA L. 24 OTTOBRE 2000, N.323

Il giorno 2016, in Roma, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

tra

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rappresentata dal Presidente Stefano Bonaccini, la Commissione Salute rappresentata dal Coordinatore Antonio Saitta

e

Federterme, Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque minerali Curative, rappresentata dal Presidente, dott. Costanzo Jannotti Pecci

con la partecipazione del Ministero della Salute rappresentato dal Direttore Generale della Programmazione Sanitaria

premesso che

- l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015 ai sensi dell'art.4, comma 4, della Legge 323/2000, è scaduto il 31 dicembre 2015;
- Federterme ha chiesto l'avvio del negoziato per il rinnovo dell'Accordo predetto ed il conseguente adeguamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con decorrenza dal 1 gennaio 2016;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art.1, comma 566, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di quanto previsto all'art.1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni;
- le Regioni e Province Autonome convengono di procedere al rinnovo della parte economica dell'Accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 566, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità per il 2016), rappresentando l'impossibilità di mettere a disposizione risorse proprie, sia per l'anno 2016 che per gli anni successivi;

- è stata condotta un'istruttoria tecnica attraverso alcuni incontri tra Federterme, il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute e una rappresentanza del Ministero della Salute;

le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali – Federterme Confindustria

con la partecipazione del Ministero della Salute

convengono di addivenire al rinnovo dell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, sulla base delle seguenti clausole:

A. Parte economica

Le parti convengono di procedere, per il triennio 2016-2018, all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale vigenti al 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 566, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016), per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Resta convenuto, altresì, che alla copertura del predetto onere di 5 milioni di euro si provvede per 2 milioni di euro con corrispondenti risorse nell'ambito del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale individuato per ciascuno degli anni 2016-2018, per i restanti 3 milioni di euro dal maggior gettito derivante dall'incremento della compartecipazione alla spesa del cittadino da 50 a 55 euro per ciclo termale o in misura superiore, qualora l'incremento di 5 euro non fosse sufficiente a determinare un'entrata di 3 milioni di euro. Si conviene, inoltre, che la ripartizione a livello regionale dei 2 milioni di euro a valere sulle risorse del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale avverrà per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in proporzione alla quota di accesso al fabbisogno standard, come riportato nella tabella "Riparto 2016-2017-2018" – All.4. Resta inteso che le Regioni e le Province autonome, nell'applicazione del presente Accordo, all'interno di un percorso di efficientamento e di recupero di appropriatezza prescrittiva, possano procedere alla determinazione dei tetti di spesa in sede di stipula degli accordi/contratti con gli erogatori delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, vengono incrementate in modo uniforme e fisso, del 3%, per le prestazioni erogate a decorrere dal 1° gennaio 2016, come riportato nelle Tabelle 1A (All.1) e 1B (All.2) che si allegano al presente Accordo, per costituirne parte integrante. I tetti regionali possono essere incrementati non oltre la percentuale di incremento di cui al presente comma e resta comunque inteso che l'incremento tariffario non costituisce vincolo all'incremento dei tetti regionali. Eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale daranno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito – fino a concorrenza dell'importo corrispondente – dalle aziende termali i cui volumi di attività

e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale.

Ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale per le prestazioni termali, relativi agli anni 2016-2018, gli addebiti verranno valorizzati secondo le tariffe vigenti al 01.01.2016.

Le parti danno atto che la Tabella 1A (All.1) "con adesione" definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione, alle tariffe 2015, dell'incremento concordato per il triennio 2016-2018, da applicare alle aziende termali che sostengono la Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST). La Tabella 1B (All.2) "senza adesione" prevede la decurtazione dello 2% delle tariffe base così come definite nella Tabella 1A (All.1) "con adesione", da applicare alle aziende termali che non sostengono la Fondazione predetta. Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata.

Per l'anno 2016 il relativo conguaglio, rispetto agli importi fatturati sulla base delle tariffe 2015 di cui all' "Accordo Nazionale per l'Erogazione delle Prestazioni Termali" per il triennio 2013-2015, sarà fatturato dalle aziende termali accreditate che hanno erogato prestazioni termali con oneri a carico del SSN nell'anno 2016, dalla data di sottoscrizione del presente Accordo ed il termine di pagamento delle relative somme decorrerà dal giorno successivo al recepimento dell'Accordo da parte della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Le parti si impegnano ad attivare procedure condivise al fine di monitorare, a livello nazionale, l'andamento della spesa termale.

B. Patologie tutelate e prestazioni erogabili

Le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali, con oneri a carico del SSN, sono quelle definite con Decreto Ministeriale del 22 marzo 2001, recante "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti confermano l'impegno ad effettuare una revisione dell'elenco delle suddette patologie, prevedendo inoltre per le stesse, l'identificazione tramite un codice correlato alla classificazione internazionale (ICD9CM).

Le prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN sono confermate in quelle già previste nel precedente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 e riportate nell'elenco allegato al presente Accordo (all. 3), ferme restando eventuali modifiche che potranno essere apportate a seguito della annuale revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Quanto sopra, sia sulla base delle evidenze scientifiche prodotte dalla ricerca nello specifico settore - con particolare riferimento ai progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale (FoRST), sia nell'ottica di sviluppare le potenzialità del

termalismo in termini di idoneità a realizzare nuovi modelli di assistenza suscettibili di perseguire finalità di contenimento della spesa sanitaria, secondo quanto previsto all'art. 15, comma 13, lett. c-bis) della legge n. 135/2012.

C. Ricerca scientifica

Le Regioni e Province autonome danno atto al sistema delle industrie termali italiane dei significativi risultati conseguiti negli ultimi anni nel campo della ricerca scientifica termale, validati secondo criteri riconosciuti dalla comunità medico-scientifica internazionale.

Per il triennio 2016-2018 il finanziamento della Fondazione per la ricerca scientifica termale è stabilito nella misura dello 0,40% del fatturato annuo lordo che le aziende termali accreditate, che scelgono di sostenere la Fondazione medesima, hanno realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN.

D. Validità dell'Accordo

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, diviene efficace, per tutte le Regioni, con il recepimento da parte della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, successivamente al quale le aziende termali potranno emettere fatture di conguaglio. L'aggiornamento tariffario per il triennio 2016-2018 decorre dal 1° gennaio 2016. Dal 2019 l'eventuale revisione tariffaria dovrà tener conto dei vincoli di compatibilità previsti dalla legge finanziaria.

NORME FINALI

A. Ricetta dematerializzata

Le parti si impegnano ad istituire un tavolo di lavoro coinvolgendo il MEF/Sogei per l'adozione e la ricezione della ricetta dematerializzata da parte delle aziende termali accreditate.

B. Censimento Strutture termali

L'elenco delle strutture termali operanti in Italia, come risultante dal censimento svolto dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, una volta ultimato e completato con l'indicazione dei trattamenti erogati e dell'accreditamento, sarà da considerarsi allegato del presente Accordo.